

ma dell' epoca del suddetto Decreto Reale , e per quelli che per un legittimo motivo fossero inabilitati a presentarsi; il più prossimo Parente , o altra Persona da essi incaricata dovranno comparire , e somministrare tutte le notizie , e documenti necessarj alla di loro iscrizione.

Tutti quelli che presenti nel Comune, e Luoghi infrascritti non saranno comparsi innanzi il Delegato nelle giornate rispettivamente fissate , o non avranno fatto constare alcun legittimo impedimento alla loro presentazione , saranno ritenuti li primi obbligati a marciare per il contingente del proprio Cantone.

Tutti quelli che non si presentassero , e fossero ommessi sulla Lista, saranno obbligati a marciare i primi di tutto il Cantone , in qualunque tempo venissero scoperti ; ancorchè all' epoca del loro scoprimento avessero oltrepassata l' età prescritta dall' Articolo 5. , ed il contingente fosse saldato.

Tutti quelli contemplati dall' Articolo 7. , i quali non produrranno li Documenti indicati nella giornata fissata , decaderanno dai diritti che loro accorda il Decreto all' Articolo 3. , e rientreranno nella classe comune de' Coscritti non privilegiati.

Ed il presente sarà stampato, e pubblicato coi soliti metodi a comune notizia.

Segue l' indicazione delle giornate fissate per